

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 440955)

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2021, n. 3

**Modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete "I.R.V.V.", ed ulteriori disposizioni.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete "IRVV"".**

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete "IRVV""", sono aggiunti i seguenti:

*"3 bis. In attuazione di quanto disposto dal terzo comma, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di consentire l'effettiva armonizzazione del trattamento economico del personale dell'Istituto regionale ville venete con quello della Giunta regionale del Veneto, i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, dell'ente possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione regionale, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto al personale in servizio alla medesima data presso l'Istituto.*

*3 ter. In attuazione di quanto disposto dal terzo comma in tema di assoggettamento, anche con riferimento al trattamento economico, alla normativa regionale del personale dell'Istituto regionale ville venete, a decorrere dal 1° gennaio 2020 si applica al medesimo personale quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."*

**Art. 2****Inserimento dell'articolo 25 bis nella legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete "IRVV"".**

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 è inserito il seguente:

*"Art. 25 bis  
Supporto per le attività di gestione.*

*1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Istituto si avvale prevalentemente di proprio personale, assunto ai sensi dell'articolo 25.*

*2. Fermo quanto previsto dall'articolo 23, secondo comma, l'Istituto, al fine di conseguire una economica gestione delle risorse, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, può avvalersi della collaborazione e del supporto tecnico forniti dalle strutture della Giunta regionale per lo svolgimento di attività inerenti alla gestione interna dell'ente.*

3. *L'esercizio delle attività di cui al comma 2 da parte delle competenti strutture regionali è subordinato a formale richiesta dell'Istituto e nei limiti di quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale.*

4. *L'Istituto, nel caso di particolari esigenze organizzative e in carenza di specifiche professionalità non rinvenibili al proprio interno, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 20 bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", sulla base di apposita convenzione, di personale in distacco dalla Giunta regionale, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale."*

### **Art. 3**

#### **Disposizioni transitorie in materia di mutui concessi dall'IRVV.**

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, a decorrere dal mese di febbraio 2020 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per le ville venete è autorizzato, previa richiesta dei proprietari interessati, a sospendere il pagamento di due rate semestrali del piano di ammortamento dei mutui concessi ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, le dilazioni di pagamento di cui al comma 1 sono concesse senza l'applicazione di interessi.

3. I proprietari non in regola con il rimborso delle rate secondo il piano di ammortamento e dichiarati in stato di sofferenza dall'istituto di credito, non possono beneficiare della sospensione prevista dal presente articolo.

### **Art. 4**

#### **Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

### **Art. 5**

#### **Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 febbraio 2021

Luca Zaia

---

### **INDICE**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete "IRVV".

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 25 bis nella legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete "IRVV".

Art. 3 - Disposizioni transitorie in materia di mutui concessi dall'IRVV.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

### Dati informativi concernenti la legge regionale 10 febbraio 2021, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 21 ottobre 2020, dove ha acquisito il n. 7 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Cavinato, Sandonà, Brescacin, Michieletto, Villanova, Dolfin, Zecchinato, Vianello, Bet, Ciambetti e Centenaro;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 27 gennaio 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Marzio Favero, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 febbraio 2021, n. 3.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Marzio Favero, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di legge si intendono apportare alcune importanti modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto regionale per le ville venete “I.R.V.V.””, come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63”.

In particolare, la presente proposta intende far fronte a talune esigenze, segnalate anche dall’Istituto, che riguardano principalmente l’organizzazione e il funzionamento dello stesso.

Si compone di cinque articoli che di seguito si descrivono.

Con l’articolo 1 la proposta di legge in parola integra l’articolo 25 della predetta legge regionale di ulteriori due commi: il comma 3 bis e il comma 3 ter, allo scopo di equiparare il trattamento economico accessorio del personale dell’Istituto con quello del personale della Giunta regionale del Veneto.

Nello specifico, il comma 3 bis si propone di applicare il principio di armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale dell’Istituto regionale ville venete con quello del personale della Giunta regionale del Veneto con la previsione dell’incremento dei fondi, destinati al trattamento economico accessorio del personale dell’Istituto, in analogia con la disposizione di cui all’articolo 1, comma 800 della Legge di Bilancio 2018 che ha previsto la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province, transitato in altre amministrazioni pubbliche, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione.

La nuova disposizione del comma 3 bis disciplina inoltre nel dettaglio come debbano essere incrementati i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dell’Ente, anche di livello dirigenziale, disponendo che tale incremento non deve superare la differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell’amministrazione regionale e quello corrisposto al personale in servizio presso l’Istituto, calcolato con riferimento all’anno 2016. Ciò al fine di consentire una concreta soluzione alle problematiche riguardanti il trattamento economico del personale dell’Istituto.

La proposta formulata con il nuovo comma 3 ter, stante l’assoggettamento del personale dell’Istituto, anche in tema di trattamento economico, alla normativa regionale - come stabilito dal comma 2, secondo capoverso, del citato articolo 25 - prevede l’applicazione anche al personale dell’Istituto dell’articolo 33, comma 1, ultimo periodo, “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria” del decreto legge 34/2019, convertito con legge 58/2019, che prevede la possibilità di incrementare il fondo del trattamento economico accessorio, nell’ipotesi di futuri incrementi della consistenza di personale gravante sul fondo stesso a seguito di nuove assunzioni da concorso o di nuove immissioni di personale per il tramite dell’istituto della mobilità in entrata.

Con l’articolo 2 la presente proposta di legge inserisce l’articolo 25 bis “Supporto per le attività di gestione” nella legge regionale 63/1979.

Il comma 1 di tale nuovo articolo dispone che l’Istituto si avvale prevalentemente di proprio personale, assunto secondo le previsioni dell’articolo 25, per l’esercizio delle proprie funzioni.

Il comma 2 introduce invece la previsione della possibilità da parte dell’Istituto di avvalersi della collaborazione e del supporto tecnico delle strutture della Giunta regionale per lo svolgimento delle attività inerenti alla gestione interna dell’Ente. Tale norma persegue l’obiettivo di soddisfare concretamente l’esigenza di intervenire a supporto dell’Istituto per quelle attività la cui gestione,

se lasciata in carico al solo personale dell'IRVV, comporterebbe delle diseconomie non disponendo il personale dell'Istituto di quelle conoscenze tecniche specifiche, già consolidate invece nelle strutture regionali "specializzate" nella materia. In ordine a ciò l'Istituto potrebbe quindi, garantendo una economica gestione delle risorse, dedicarsi alla sua principale "mission" e quindi anche alle nuove e più articolate funzioni assegnate dalla recente legge regionale 43/2019. Si tenga conto inoltre che l'articolo 20 della legge regionale 44/2019 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020" prevede che gli enti strumentali della Regione, al fine di ottimizzarne gli investimenti e favorirne l'evoluzione unitaria, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, aderiscono al Sistema informativo della Regione del Veneto (SIRV) e che, nelle more dell'adozione dei criteri tecnici da parte della Giunta regionale, sono avviati progetti di convergenza tra i sistemi informativi della Giunta regionale e quelli degli enti strumentali. Da qui l'opportunità che l'IRVV si avvalga fin da subito del supporto della competente e specializzata struttura regionale.

Il comma 3 prevede che l'Istituto presenti formale richiesta per l'attivazione delle previste forme di collaborazione con le strutture regionali, le quali saranno esercitate nei limiti di quanto stabilito con provvedimento di Giunta regionale.

Il comma 4 prevede infine che l'Istituto, qualora necessiti di incrementare il proprio personale con particolari e specifiche professionalità, possa avvalersi, mediante stipula di apposita convenzione, di personale in distacco dalla Giunta regionale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 20 bis della legge regionale 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

L'articolo 3 è invece una disposizione di carattere eccezionale che non si inserisce all'interno della legge regionale 63/1979 ma rimane nella sola legge di novellazione.

Il comma 1 prevede, in considerazione dell'emergenza COVID 19, la possibilità di sospendere, per i proprietari delle ville venete interessate che ne facciano richiesta, il pagamento, a decorrere dal mese di febbraio 2020, di due rate semestrali del piano di ammortamento dei mutui concessi ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 63/1979.

Con questa disposizione si propone di dare un sostegno a molti proprietari di ville venete che si sono trovati in difficoltà a causa dell'attuale emergenza sanitaria.

Il comma 2 prevede la deroga a quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale 63/1979 per quanto attiene il pagamento degli interessi.

Il comma 3 introduce invece un limite all'applicazione della suddetta moratoria stabilendo che i proprietari non in regola con il rimborso delle rate di mutuo, non potranno beneficiare della sospensione sancita dalla presente disposizione.

L'articolo 4 prevede la clausola di neutralità finanziaria, in quanto dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Nella seduta del 22 dicembre 2020 il progetto di legge n. 7 è stato illustrato in Prima Commissione dall'assessore Corazzari; nella medesima seduta si è provveduto ad un primo esame del testo.

Nella seduta del 13 gennaio 2021 il provvedimento è stato esaminato e nella seduta del 27 gennaio, acquisito il parere espresso dalla Sesta Commissione in data 20 gennaio per gli aspetti di competenza, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori approvandolo all'unanimità.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Zaia Presidente (Cestaro, Gerolimetto, Centenaro, Sandonà), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Soranzo, Speranzon), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Venturini), Lista Veneta Autonomia (Piccinini) e Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).";

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 1*

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 25

Entro 60 giorni dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto sottoporrà alla Giunta regionale motivata proposta, ai fini della iniziativa per l'adozione di un provvedimento legislativo relativo all'organizzazione strutturale, alla dotazione organica ed al trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto medesimo.

2. Il personale dell'Istituto è assunto esclusivamente per pubblico concorso, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e quanto disposto dalla legislazione statale vigente in materia di assunzioni.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dell'Istituto è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale; non può fruire del trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello in vigore per il personale regionale, a parità o equivalenza di mansioni.

3 bis. *In attuazione di quanto disposto dal terzo comma, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di consentire l'effettiva armonizzazione del trattamento economico del personale dell'Istituto regionale ville venete con quello della Giunta regionale del Veneto, i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, dell'ente possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione regionale, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto al personale in servizio alla medesima data presso l'Istituto.*

*3 ter. In attuazione di quanto disposto dal terzo comma in tema di assoggettamento, anche con riferimento al trattamento economico, alla normativa regionale del personale dell'Istituto regionale ville venete, a decorrere dal 1° gennaio 2020 si applica al medesimo personale quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.*

Il personale a contratto, di cui all'art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e successive modificazioni, in servizio presso il cessato Ente Ville Venete al 31 dicembre 1978 e utilizzato dalla Regione del Veneto per l'assolvimento delle funzioni attribuite con legge 26 maggio 1978, n. 222, fino all'attivazione dell'Istituto, ha titolo all'inquadramento nei ruoli dell'Istituto stesso previo superamento di un concorso di idoneità per prove scritte, orali o pratiche, ragguagliate al livello di inquadramento spettante ed al titolo di studio posseduto da ciascun interessato.

Il livello di inquadramento nei ruoli dell'Istituto del personale di cui al precedente comma sarà determinato nella legge regionale prevista al I comma del presente articolo. Nelle more del provvedimento di inquadramento, detto personale, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita al 31 dicembre 1978 presso il cessato Ente Ville Venete, è utilizzato dalla Regione fino all'attivazione dell'Istituto e, a tale data, assegnato allo stesso. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma, quale istituito dal cessato Ente Ville Venete, è prorogato nella situazione in atto al 31 dicembre 1978 fino al provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per l'inquadramento nei ruoli dei singoli impiegati o per la presa d'atto del mancato superamento da parte di uno o più di essi del concorso di idoneità, e cessa automaticamente a tale data non potendo in alcun caso essere ulteriormente prorogato.".

#### **Note all'articolo 3**

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 63/1979 è il seguente:

"Art. 20

Su richiesta del proprietario, che si impegna di fare i lavori di cui all'articolo 18, l'Istituto può concedere mutui, garantiti a proprio favore e ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, né superiore a venti, oppure può, al medesimo scopo, attivare procedure di mutuo attraverso istituti bancari.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre che l'Istituto conceda in tutto od in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

- a) interesse storico o artistico della villa;
- b) entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro;
- c) fruibilità della villa;
- d) omissis

Al proprietario che esegua, senza beneficiare del mutuo, lavori di consolidamento e restauro di cui all'articolo 18, può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta.".

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 63/1979 è il seguente:

"Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti e per un periodo non superiore al quinquennio.".

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione beni attività culturali e sport